

DALL'OCSE- 15 MARZO 2019 ORE 06:00

Le sfide della digital economy: input e possibili soluzioni

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

L'OCSE ha promosso una consultazione pubblica per ricevere input e possibili soluzioni relativi alle problematiche fiscali create dalla progressiva affermazione della digital economy nell'attuale sistema economico. Gli obiettivi e le proposte oggetto di discussione sono state indicate nel documento "Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy". L'economia digitale, la progressiva affermazione dei nuovi business models e le sfide apportate da tale fenomeno costituiscono alcune delle tematiche più importanti tra quelle trattate nel progetto BEPS, nello specifico all'interno dell'Action 1 (Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy).

Il 13 febbraio 2019 l'OCSE ha promosso una **consultazione pubblica** con l'obiettivo di discutere e recepire nuovi input e suggerimenti in relazione alle sfide e alle problematiche concretizzate a seguito della progressiva affermazione dell'**economia digitale** all'interno del mercato globale. Le soluzioni e gli input pervenuti sono stati oggetto di confronto e valutazione del meeting del 13 e 14 marzo 2019 presso l'OECD Conference Centre a Parigi. Tali proposte saranno utili per lo sviluppo di proposte e soluzioni concrete in merito alla tassazione dell'economia digitale in vista del **G-20 del 2020**.

Nuove sfide e problematiche per la tassazione dell'economia digitale

L'economia digitale, la progressiva affermazione dei nuovi business models e le sfide apportate da tale fenomeno costituiscono alcune delle tematiche più importanti tra quelle trattate nel progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), nello specifico all'interno dell'Action 1 (Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy").

L'impatto che la digitalizzazione ha avuto sull'**allocazione dei profitti** e sul **nexus**, quale criterio di collegamento che un'azienda ha con una determinata giurisdizione ai fini dell'imposizione dei redditi, costituiscono due delle problematiche fondamentali che saranno oggetto della consultazione pubblica. Tali questioni erano già emerse all'interno dell'Interim Report pubblicato a marzo 2018 ("Tax Challenges Arising from Digitalisation - Interim Report 2018").

A seguito della pubblicazione di tale ultimo Report, i gruppi di lavoro dell'OCSE si sono impegnati al fine di presentare nuove e innovative proposte che possano costituire **soluzioni a lungo termine** per un'efficace ed effettiva tassazione della digital economy.

Stante l'importanza e la diffusione del fenomeno digitale, all'interno del documento "Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy", l'OCSE ha sottolineato che:

- non si può ammettere una totale separazione a livello fiscale della digital economy dal resto dell'economia;
- la digitalizzazione dell'economia ha esacerbato le problematiche relative all'erosione della base imponibile dei singoli Stati.

Appare, dunque, necessario trovare un **coordinamento** tra le discipline domestiche di singoli Stati al fine di ridurre le problematiche afferenti tale fenomeno.

IL documento “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy”

Il documento si compone di **tre parti**:

- **introduzione** concernente una breve analisi di quanto emerso all'interno dell'Interim Report pubblicato nel 2018;
- illustrazione delle **proposte di modifica** delle norme relative all'**allocazione dei profitti e del cd. nexus** necessarie per adeguare le normative nazionali, europee e internazionali ai cambiamenti apportati dalla progressiva affermazione della digital economy;
- illustrazione delle **proposte** volte a contrastare il fenomeno dell'**erosione della base imponibile globale**.

Di particolare interesse sono le proposte illustrate nella seconda e nella terza parte del documento OCSE.

Nello specifico nella seconda parte del documento, con l'obiettivo di trovare nuove regole che disciplinino l'allocazione dei profitti e il nesso territoriale (nexus) nell'ambito della digital economy, l'OCSE tratta **tre proposte**, alternative tra loro.

Le tre proposte delineano diversi meccanismi aventi ad oggetto:

- la **“user participation”**. Mediante tale meccanismo l'OCSE propone l'allocazione degli utili nel luogo in cui è ubicata l'**“active and participatory user bases”** indipendentemente dalla presenza fisica sul territorio di tali imprese. Tale meccanismo sarebbe applicabile solo in riferimento a specifici business models (e.g. piattaforme inerenti i social media, motori di ricerca, piattaforme di vendita on-line);
- i **“marketing intangibles”**. Tale meccanismo si caratterizza per l'ampia portata applicativa in quanto si applicherebbe ad ogni impresa che, pur operando mediante una presenza fisica minima sul territorio, realizza un guadagno correlato agli intangibili (e.g. brand, dati dei clienti);
- la **“significant economic presence”**. La proposta in questione valorizza il concetto di significativa presenza economica riproponendo i criteri previsti all'interno della proposta di Direttiva UE COM(2018) 147 final del 21 marzo 2018.

La terza parte del documento OCSE delinea **due proposte** volte a contrastare l'erosione della base imponibile globale. Entrambe le misure mirano a prevenire e ridurre lo spostamento dei profitti, da parte delle imprese, presso Paesi a fiscalità più vantaggiosa.

Nello specifico le proposte in questione prevedono:

- 1) la **“income inclusion rule”**. Tale disciplina permetterebbe l'**inclusione del reddito** di una branch estera o di una controllata all'interno della base imponibile della controllante qualora l'**aliquota fiscale** pagata dalle prime fosse considerata troppo **bassa**;
- 2) la **“tax on base eroding payments”**. L'applicazione di tale meccanismo permetterebbe in maniera efficace di:
 - **negare la deduzione dei pagamenti** effettuati della parte correlata qualora tale pagamento non fosse stato precedentemente tassato in maniera sufficiente;
 - **garantire** la concessione dei **benefici** previsti nei trattati contro le doppie imposizioni solo qualora il beneficiario sia stato assoggettato ad una sufficiente tassazione nell'altro Stato contraente.

